

Nei programmi **per l'esame di teoria** della patente A1, B1, B (PUNTO 2,3 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011- Circolare Prot. n. 2190 Class. 08.03), sono stati previsti **a regime** anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE oltre ai seguenti argomenti:

z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;

aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;

bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;

cc) sistema sanzionatorio;

dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

Con riferimento all'argomento sub lettera dd), si sottolinea che, fino alla completa integrazione dei questionari d'esame informatizzati con i relativi quiz, il candidato al conseguimento della patente di **categoria BE** sostiene un apposito **esame orale integrativo** (vedi art. 6, comma 1, del DM).

### MODALITA' PROVA TEORICA

Nulla è innovato in materia di modalità di svolgimento dell'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida. La prova pertanto continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all'impostazione dei questionari (quaranta affermazioni per ciascuna delle quali il candidato deve barrare la lettera "V" per vero o "F" per falso), sia con riferimento alla durata (trenta minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).

Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su veicolo conforme alle caratteristiche prescritte dall'articolo 116, comma 3, lettera e) ed f), CdS, rispettivamente per le patenti di categoria B1 e B.

**Con riferimento al candidato al conseguimento della patente di categoria BE**, si distinguono due fasi:

**FASE TRANSITORIA:** il candidato consegue il foglio rosa all'esito positivo della prova integrativa suddetta;

**FASE A REGIME:** il candidato, che non è tenuto a sostenere la prova teorica, ottiene il foglio rosa al momento della presentazione dell'istanza, secondo le procedure già in uso.

### ESERCITAZIONI ALLA GUIDA

Per le esercitazioni alla guida per il conseguimento della patente di **CATEGORIA B1**

Superata la prova teorica, il candidato consegue un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).

Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di **categoria B1**, si precisa quanto segue:

• qualora le esercitazioni si effettuino su veicoli non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;

• qualora, invece, le esercitazioni si effettuino su veicoli omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.

## ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B E BE

Nulla è innovato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 122 CdS, ivi compresa, con riferimento ai soli candidati al conseguimento della patente di categoria B, l'obbligatorietà delle ore di guida di cui al comma 5-bis del già citato articolo 122 CdS.

Si sottolinea che, la disciplina relativa alla **guida autorizzata del minore** - le cui ore di guida con istruttore di autoscuola autorizzato ed abilitato valgono ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis - è **applicabile anche ai titolari di patente di categoria B1.**

### PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B1

#### VEICOLI

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge su un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, **dotato di retromarcia**, al fine di consentire l'espletamento delle prove di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.2.1 e 7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

**Tra i veicoli esonerati dall'obbligo dei doppi comandi – rientrano anche i veicoli di categoria B1.**

Tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B1 con cambio manuale.

Qualora la patente di categoria B1 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

### OPERAZIONI PRELIMINARI D'ESAME PRATICO patente B1

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

#### ► CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;  
o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;  
o nel caso di B1 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.

#### ► CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):

o carta di circolazione;  
o certificato di assicurazione obbligatoria;  
o nel caso di B1 speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.

#### ► CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS):

o carta di circolazione;  
o certificato di assicurazione obbligatoria.

L'esaminatore inoltre, **con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame**, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato di cui alla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.

### PROVE

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

#### **I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA**

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta e del controllo della chiusura delle porte;

**qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa**, il candidato, al posto delle

suddette operazioni, dovrà provvedere ad indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto (cfr. punto 6.1.1. dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011);

b) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

#### **II FASE: MANOVRE**

In tale fase il candidato sostiene le manovre previste dall'allegato 1 del DM, che per pronto riscontro si allega alla presente circolare, predisposte in conformità a quanto previsto dal punto 7.2 dell'allegato II, lettera B del decreto legislativo n. 59 del 2011.

#### **III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO**

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni le seguenti operazioni, di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c) guida in curva;

d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.

#### **Le prove della I e della II fase si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato del DM, allegato alla presente circolare.**

Nello svolgimento delle prove della III fase, qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.

In tale fase, inoltre, l'esaminatore si comporta come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A1 o A, utilizzando un sistema di comunicazione audio con il candidato e verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che in ricezione, in modo permanente.

#### **PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B (VEDI ART. 4 DM)**

##### **VEICOLI**

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà annotato il **codice UE armonizzato "78"**: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale. Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

## **OPERAZIONI PRELIMINARI ESAME PRATICO PATENTE B**

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

► CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;

o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;

o nel caso di B speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML;

► CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):

o carta di circolazione;

o certificato di assicurazione obbligatoria;

o nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.

## **PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B**

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

### **I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA**

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;

c) controllo della chiusura delle porte;

d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

### **II FASE: MANOVRE**

Il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra quelle di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

### **III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO**

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c) guida in curva;

d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

ii)

**Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.**

#### **PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96 (ma ≤ 4250 Kg.)**

Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) accelerazione e decelerazione;

b) retromarcia;

c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;

d) cambio di corsia;

e) oscillazione di un rimorchio;

f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;

g) parcheggio.

Tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale

**Qualora un candidato** al conseguimento di una patente di **categoria B intenda contestualmente** conseguire l'estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, **sostiene una prova di guida** i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo precedente (esame di guida patente B) integrati con le operazioni del presente paragrafo.

#### **PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI**

**CATEGORIA BE (VEDI ART. 5 DM 10 dicembre 2012)**

VEICOLI

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg.

Il complesso – di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg -

deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del

rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della

motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la

visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di

quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

**Fino alla data del 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE non si applicano le disposizioni relative alla massa effettiva, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013.**

Si rammenta infine che anche tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio

manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con

cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà

annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà

preclusa la guida di veicoli di categoria BE con cambio manuale. Per le esercitazioni e per lo svolgimento

dell'esame patente BE **è ammesso l'uso del veicolo di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.**

OPERAZIONI PRELIMINARI

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

► CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;

o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno.

► CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):

o la carta di circolazione;

o certificato di assicurazione obbligatoria.

## **PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA BE**

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

### **I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA:**

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.6, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;
- c) controllo della chiusura delle porte;
- d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- e) controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico;
- f) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.

Si fa presente che le operazioni di cui ai punti sub lettere e) ed f) sono specificamente previste, per il conseguimento della patente di categoria BE, dai punti 7.1.5 e 7.1.6 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e sono pertanto cogenti.

### **II FASE: MANOVRE**

Il candidato deve effettuare le manovre previste dai punti da 7.3.1 a 7.3.3, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non l'uno dietro l'altro;
- b) marcia indietro in curva;
- c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

Le manovre di alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa.

### **III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO.**

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

- a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;
- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.

Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.

## **LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA**

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

**La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti:** tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica. La III fase della prova pratica va condotta, **se possibile**, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. E' consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.